

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

301 – 42939 / 2014

N. emanazione - protocollo / anno

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 23-3469 DEL 2/2/2012 E S.M.I. –
PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL'ART. 29 *NONIES* DEL D.LGS.
152/2006 E S.M.I.

SOCIETÀ: **Team Ambiente S.p.a.**

SEDE LEGALE: Via Onorio Vannucchi n.18/4 – 59100 Prato (PO)

SEDE OPERATIVA: Via Mentana n. 1 – 10042 Nichelino

P.IVA:00547310458

POS. n. 020770

**Il Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 23-3469 del 2/2/2012, è stata rilasciata alla Società Team Ambiente S.p.a. l'Autorizzazione Integrata Ambientale (nel seguito indicata per brevità come AIA) relativamente al sito di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, anche a rischio infettivo, di Via Mentana n. 1 nel Comune di Nichelino;
- con successiva Determinazione n. 207-43359 del 4/11/2013, l'AIA rilasciata è stata modificata a seguito di apposita comunicazione da parte del gestore di alcune varianti non sostanziali apportate all'impianto. In particolare nel provvedimento di aggiornamento si è preso atto dello spostamento del portale radiometrico a servizio dell'impianto e dell'impiego di diversi mezzi impiegati per lo stoccaggio e la movimentazione dei rifiuti sanitari;
- con successiva Determinazione n. 111-15270 del 7/05/2014, l'AIA rilasciata è stata modificata a seguito di apposita comunicazione da parte del gestore di alcune varianti non sostanziali apportate all'impianto. In particolare nel provvedimento di aggiornamento sono state introdotte nell'elenco dei codici CER conferibili presso l'impianto alcune nuove tipologie di rifiuti ed è stato variato il volume di stoccaggio autorizzato, senza modifiche al peso, in seguito ad una variazione della tipologia dei contenitori utilizzati per il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti sanitari;
- in data 9/10/2014, con nota di prot. prov.le n. 159503 del 13/10/2014, la Società Team Ambiente S.p.a. ha trasmesso una comunicazione ai sensi dell'art. 29 *nonies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., inerente l'introduzione di un impianto di distribuzione di gasolio a servizio dell'impianto e la relativa approvazione del Piano di Gestione e Prevenzione delle Acque Meteoriche redatto ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i., dal momento che a seguito delle modifiche introdotte sono presenti superfici scolanti così come definite nel medesimo regolamento;
- con nota del 20/10/2014, di prot. prov.le n. 165125, il Servizio in intestazione ha comunicato, come previsto all'art. 29 *nonies* del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'intenzione di procedere all'aggiornamento

dell'AIA rilasciata, prendendo atto delle modifiche comunicate. Con la medesima nota è stata quindi data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L.241/90 e s.m.i. e si è dato atto dell'avvenuto versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il rilascio dell'aggiornamento dell'AIA;

- con nota del 20/10/2014, di prot. prov.le n. 165156, il Servizio in intestazione ha richiesto ad ARPA Dipartimento di Torino, al comune di Nichelino e a SMAT un parere di competenza in merito alla modifica proposta dalla Società Team Ambiente S.p.a.;
- in data 12/11/2014, con nota di prot. prov.le 179706, è pervenuto il parere favorevole della SMAT S.p.a. relativamente al Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche presentato dalla Società Team Ambiente S.p.a.;

PREMESSO inoltre che:

- in data 11/4/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 46/2014 recante "*Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*", che individua tra l'altro alcuni ulteriori adempimenti a carico del gestore. In particolare, all'art. 29 *ter* lett. m), il decreto dispone che debba essere elaborata una relazione di riferimento prima del primo aggiornamento dell'AIA, oggetto di validazione da parte dell'Autorità competente, redatta con le modalità da stabilirsi con uno o più decreti del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 29 *sexies* comma 9 *ter* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. così come da ultimo modificato dal Decreto sopra richiamato;
- per quanto riguarda le modifiche dell'AIA rilasciata il D.Lgs. 46/2014 non ha, invece, apportato variazioni alle modalità di comunicazione da parte del gestore delle varianti non sostanziali che riguardano l'impianto;

CONSIDERATO CHE:

- le modifiche comunicate dalla Team Ambiente S.p.a. non si configurano come modifiche sostanziali in quanto non rientrano nella definizione riportata all'art. 5 comma 1 lett. 1 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Si tratta, infatti, di modifiche che non determinano effetti negativi e significativi sull'ambiente e che non coinvolgono matrici ambientali diverse da quelle già considerate in sede di rilascio dell'AIA;
- parimenti, le modifiche comunicate non sono oggetto di Verifica di VIA così come definita dalla L.R. 40/98 e s.m.i., in quanto gli interventi non rientrano nella categoria 65 dell'Allegato B2 della medesima legge;
- la SMAT S.p.a., con propria nota del 12/11/2014 di prot. prov.le n. 179706, ha trasmesso il proprio parere favorevole in merito al Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche trasmesso dalla Team Ambiente S.p.a., senza individuare particolari prescrizioni da inserire nel provvedimento di aggiornamento. Il presente provvedimento costituisce, quindi, approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche presentato dalla Società, il cui contenuto è da intendersi parte integrante degli intendimenti tecnici e gestionali da rispettare nell'esercizio dell'attività dell'installazione;
- in quanto impianto di distribuzione carburante, l'attività non si qualifica come deposito di oli minerali ai sensi della L. 239/2004. Per l'esercizio di detta attività è necessario l'ottenimento di apposita autorizzazione di competenza comunale ai sensi del D.Lgs. 32/98, art. 1 comma 2. In merito la Società ha dichiarato di aver presentato apposita pratica al Comune di Nichelino registrata con protocollo n. 274 del 29/7/2014: tale autorizzazione non è compresa tra quelle sostituite dall'AIA e si demanda, pertanto nel merito, alle valutazioni del Comune di Nichelino in quanto autorità competente;

- in merito alla prevenzione incendi, la Società ha dichiarato di aver presentato apposita domanda di valutazione del progetto al competente Comando dei Vigili del Fuoco (registrata con prot. 64073 del 30/6/2014) cui si rimanda interamente per gli aspetti di competenza;
- non sono pervenute, nei termini assegnati con nota del 20/10/2014 di prot. prov.le n. 165156, osservazioni in merito alla comunicazione della Team Ambiente S.p.a. da parte dell'ARPA Dipartimento di Torino e da parte del Comune di Nichelino;
- come dettagliato nelle premesse, il D.Lgs. 46/2014 ha individuato alcuni adempimenti a carico del gestore, in particolare la redazione della relazione di riferimento, con modalità e contenuti da definirsi con apposito atto ministeriale, che l'Autorità Competente deve richiedere al primo aggiornamento o modifica dell'AIA. In attesa dell'emanazione del decreto attuativo di cui trattasi, non si procederà alla sua richiesta nell'ambito del presente provvedimento, fatta salva la necessità da parte del gestore di ottemperare ad ulteriori richieste avanzate in tal senso da parte del Servizio in intestazione, derivanti dall'applicazione delle modifiche normative intervenute;

RILEVATO CHE:

- il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il rilascio del presente provvedimento di aggiornamento;
- per l'adozione del presente provvedimento, l'art. 29 *nonies* del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. fissa il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, fatta salva l'interruzione dei termini disposta all'art. 2 comma 7 della L. 241/90 e s.m.i.. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto di detti termini e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;

RITENUTO pertanto di:

- aggiornare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 *nonies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'AIA rilasciata alla Team Ambiente S.p.a. con D.D. n. 23-3469 del 2/2/2012 e s.m.i., prendendo atto delle modifiche comunicate dal gestore all'installazione, relativamente all'introduzione di un distributore di gasolio;
- approvare nell'ambito del presente atto il Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche redatto ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i. e allegato alla comunicazione del 9/10/2014, con nota di prot. prov.le n. 159503 del 13/10/2014;
- stabilire che il contenuto del suddetto Piano costituisce parte integrante degli intendimenti tecnici e gestionali da rispettare nell'esercizio dell'attività dell'installazione;
- far salvi tutti gli adempimenti in materia di prevenzione incendi e previsti dal D.Lgs. 32/98, preliminari all'esercizio del distributore di gasolio. Il presente provvedimento non esonera il gestore dagli obblighi previsti dalle norme sopra citate;
- far salvo in ogni altra parte il contenuto dell D.D. n. 23-3469 del 2/2/2012 e s.m.i.;
- far salvi tutti gli adempimenti a carico del gestore previsti dal D.Lgs. 46/2014 che verranno richiesti anche in seguito all'emanazione del presente provvedimento;

VISTI:

- la L.241/1990 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in particolare il Titolo IIIbis della parte II in materia di Autorizzazione

Integrata Ambientale e IPPC e la parte IV in materia di gestione dei rifiuti, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 46/2014;

- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;

- la D.G. R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. in materia di garanzie finanziarie per le attività di gestione rifiuti;

Visto l'obiettivo 2014/27 riportato nel P.E.G. della Provincia di Torino, che attribuisce la funzione di *"Autorizzare e controllare le attività di raccolta gestione e recupero dei rifiuti, comprese le Autorizzazioni Integrate Ambientali, nel rispetto dei tempi di legge"* al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale .

DETERMINA:

1. di aggiornare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 *nonies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'AIA rilasciata alla Team Ambiente S.p.a. con D.D. n. 23-3469 del 2/2/2012 e s.m.i., prendendo atto delle seguenti modifiche comunicate dal gestore all'installazione, relativamente all'introduzione di un distributore di gasolio;
2. di approvare nell'ambito del presente atto il Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche redatto ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i. e allegato alla comunicazione del 9/10/2014, con nota di prot. prov.le n. 159503 del 13/10/2014;
3. di stabilire che il contenuto del suddetto Piano costituisce parte integrante degli intendimenti tecnici e gestionali da rispettare nell'esercizio dell'attività dell'installazione;
4. di far salvi tutti gli adempimenti in materia di prevenzione incendi e previsti dal D.Lgs. 32/98, preliminari all'esercizio del distributore di gasolio. Il presente provvedimento non esonera il gestore dagli obblighi previsti dalle norme sopra citate;
5. di far salvo in ogni altra parte il contenuto dell D.D. n. 23-3469 del 2/2/2012 e s.m.i.;
6. di far salvi tutti gli adempimenti a carico del gestore previsti dal D.Lgs. 46/2014 che verranno richiesti anche in seguito all'emanazione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 25/11/2014

RM/rpg

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Edoardo GUERRINI)